

STATUTO DELLA CNA EMILIA-ROMAGNA

ART. 1 - DEFINIZIONE

La CNA Emilia-Romagna – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - (sigla CNA-E.R.) rappresenta il livello confederale regionale del sistema CNA.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Associazioni Territoriali, o unità di primo livello, CNA Regionali e CNA Nazionale.

A quest'ultima spetta la titolarità della denominazione, del logotipo e del simbolo, ai sensi degli articoli 25 e 29 dello Statuto nazionale.

Il presente Statuto si uniforma allo Statuto nazionale in relazione agli scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti in esso contenuti.

In particolare viene recepito integralmente l'art. 3 (La CNA) che di seguito si riporta:

"1. La CNA costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza, delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali:

- CNA - Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali),
- CNA Regionali
- CNA Nazionale;


Questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati, ai Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

Dello stesso fanno parte gli Enti Confederali come EPASA-ITACO Cittadini e Imprese e Fondazione ECIPA, nonché le strutture possedute o partecipate, gli enti e le società di propria emanazione quali CAF CNA S.r.l., CNA Gruppo Servizi Nazionale S.r.l. a socio unico, CNA Immobiliare S.r.l., CNA Impresa Sensibile ONLUS, progetto CNA World, ciascuno mantenendo una propria responsabilità ed autonomia giuridica, finanziaria, patrimoniale ed economica.

3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA, ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dalle delibere dell'Assemblea Nazionale.

5. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico



tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica, ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dall'Assemblea Nazionale.

6. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

7. La Presidenza Nazionale, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:

a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;

b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;

c. l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.

I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalle CNA Territoriali o Regionali, per quanto attiene ai rispettivi ambiti territoriali, previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

8. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.

9. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.


10. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto”.

e l'art. 4 (Obiettivi del sistema CNA) dello Statuto nazionale, di seguito riportato integralmente:

“1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza

delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

- 2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.*
- 3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.*
- 4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.*
- 5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Nazionale e della Direzione Nazionale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.*
- 6. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.*
- 7. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a. la rappresentanza e tutela degli interessi;*
 - b. la promozione economica delle imprese;*
 - c. la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.**
- 8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.*
- 9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.*
- 10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo".*



Viene altresì integralmente recepito il dettato dell'art. 7 dello Statuto nazionale che di seguito si trascrive:

“ART. 7 - Adesione al sistema CNA

1. *Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.*

2. *Gli associati al sistema CNA debbono:*

a. *accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Territoriale di riferimento;*

b. *rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;*

c. *ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;*

d. *l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione **Fondazione ECIPA ed EPASA-ITACO, Impresa Sensibile ONLUS** le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi, **come previsto dall'articolo 3 e disciplinato nel Regolamento attuativo dello Statuto;***

e. *garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.*

3. *I diritti degli associati CNA:*

a. *ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.*

b. *Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.*

c. *Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.*

d. *Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.*

e. *Tutti i candidati a qualsiasi carica debbano essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza territoriale, regionale o **di Mestiere o di Unione,***

debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.

f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le Assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal Patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.


Ogni CNA Territoriale attiva il circuito a favore dei familiari degli imprenditori, per le persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati nazionale: SID CNA Nazionale.

Ogni CNA Territoriale utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto da CNA Nazionale".

e il dettato dell'art. 8 dello Statuto nazionale, che parimenti si trascrive:

"ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per fare parte del sistema CNA, le CNA Territoriali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:
 - a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9;
 - b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
 - c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
 - d. l'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
 - e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
 - f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; **un solo Mestiere**; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
 - g. adozione del codice etico, **del regolamento di uso del marchio, del**



regolamento attività CNA Audit, della CNA Social Media Policy e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;

- h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedere alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel Regolamento attuativo dello Statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa, favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;**
 - i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;**
 - j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidente o membri di Presidenza a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;**
 - k. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;**
 - l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;**
 - m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;**
 - n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, come indicato nel regolamento d'uso del marchio;**
 - o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;**
 - p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;**
 - q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.**
- 2. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali debbono contenere tutte le altre previsioni che il presente statuto afferma come obbligatorie." In ossequio a quanto previsto all'art. 5 dello Statuto nazionale lettera C) viene recepito quanto previsto in materia dei dati personali che si riporta "In materia di trattamento dei dati personali i livelli confederali e le articolazioni del sistema si attengono alle indicazioni rese da CNA Nazionale, unico titolare del trattamento per le attività di tesseramento nazionale e rese da CNA Pensionati, unico titolare del trattamento per quanto riguarda l'adesione alla medesima articolazione. In caso di tesseramento/adesione diverso**

da quello relativo alle convenzioni nazionali stipulate con gli enti preposti, vanno seguite le prescrizioni assunte da CNA Nazionale e CNA Pensionati”.

ART. 2 - SEDE

La CNA-E.R. ha sede in Bologna, via Rimini 7, o in quella diversa che sarà stabilita dall'Assemblea. Il cambiamento dell'indirizzo non implica variazioni allo Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie e filiali, anche all'estero.


ART. 3 - FUNZIONI

La CNA-E.R. ha la titolarità piena ed esclusiva delle funzioni ad essa assegnate dallo Statuto nazionale.

Assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, e sindacali della regione Emilia Romagna.

In particolare:

- a) rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della Regione e presso le istituzioni regionali;
 - b) elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula, con il concorso **dei Mestieri o delle loro Unioni, qualora non individuati i Mestieri**, contratti ed accordi sindacali;
 - c) elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione Emilia-Romagna;
 - d) opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
 - e) attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella Regione Emilia Romagna;
 - f) stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
 - g) pone particolare attenzione alle diversificate relazioni impresa/mercato, alla piccola e media impresa testimone di positivi percorsi evolutivi, ai giovani imprenditori che assicurano ricambio generazionale, alle donne imprenditrici che in modo significativo connotano il tessuto imprenditoriale locale, a tutte le forme di lavoro autonomo.
- Inoltre cura lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro famigliari ed addetti, nonchè di altre categorie di cittadini, avvalendosi dell'Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (EPASA-ITACO);
- h) cura e favorisce le attività di formazione, per lo sviluppo delle quali si avvale di ECIPAR;
 - i) partecipa come soggetto politico autonomo ed attivo alla determinazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema economico e civile della società regionale;
 - j) si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti e ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
 - k) opera, d'intesa con le CNA Territoriali, per l'organizzazione dei Raggruppamenti di interesse, di CNA Professioni e dell'attività di riferimento **dei Mestieri** definendo, all'interno del Piano Strategico regionale, la scelta delle risorse da impegnare negli stessi;
 - l) **con specifico accordo con le CNA Territoriali, decide l'organizzazione dei Mestieri, di CNA Professioni e degli altri**



Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA se non costituiti a livello territoriale;

m) promuove, a livello regionale, la rappresentanza degli interessi dei pensionati, attraverso CNA Pensionati. Concorda l'organizzazione di CNA Pensionati.

Nell'ambito delle funzioni attribuite mediante uno specifico Patto costitutivo fra le CNA Territoriali di competenza, e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno del Piano strategico regionale, la CNA-E.R. potrà anche svolgere funzioni di:

- integrazione fra le CNA Territoriali, anche attraverso la promozione e il coordinamento della fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di una nuova unità di primo livello, per realizzare economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra CNA Territoriali e CNA-E.R., anche al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni;
- assistenza, promozione e coordinamento per l'integrazione di strutture, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate;
- gestione dei rapporti con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;
- controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statuari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente Statuto, anche mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.

ART. 4 - ORGANI

Fermo quanto stabilito all'art. 9 dello Statuto nazionale, che si ha per recepito e che viene qui integralmente trascritto:

"ART. 9 - Composizione degli organi nazionali della CNA.

Gli organi nazionali della CNA, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio Nazionale dei Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso."

gli organi della CNA-E.R. sono:

- Assemblea
- Presidenza
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Garanti.

Gli organi della CNA-E.R. sono regolati secondo i seguenti principi desunti dallo Statuto nazionale:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, in conseguenza delle quali l'organo venga a trovarsi al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, o rifiuto o ritardo ingiustificato, alla convocazione dell'Assemblea provvede la Presidenza, con maggioranza semplice; in caso di impossibilità anche della Presidenza, alla convocazione può provvedere un numero di componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno un terzo dell'Organo. Alla convocazione della Presidenza provvede invece il membro più anziano per età dell'organo.

Qualora gli interi organismi siano dimissionari o decaduti alla convocazione provvede il Presidente del livello confederale superiore.

ART. 5 - ASSEMBLEA: durata e composizione

L'Assemblea rimane in carica quattro anni e si svolge almeno una volta l'anno, per convocazione del Presidente.

Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti a CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, soci e legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA, lavoratori autonomi iscritti alla CNA, nell'ambito del territorio regionale.


L'Assemblea è composta da un minimo di 60 (sessanta) componenti ad un massimo di **175 (centosettantacinque)**, compresa la Presidenza.

Dell'Assemblea fanno parte di diritto:

- a) i Presidenti in carica delle CNA Territoriali;
- b) i Presidenti in carica dei Raggruppamenti di interesse organizzati regionalmente;
- c) il Presidente regionale;
- d) la Presidenza regionale;
- e) il Presidente **regionale** di CNA Pensionati;
- f) i Presidenti **regionali** in carica di Enti ed altre forme di aggregazione individuati nel Regolamento;
- g) i Presidenti regionali dei Mestieri, o in caso di mancanza di qualcuno di loro, i Presidenti Coordinatori regionali delle corrispondenti Unioni;**
- h) il Presidente regionale di CNA Professioni;**
- i) per il numero di componenti eletti si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento, in ragione della consistenza associativa delle CNA Territoriali, così come in esso definita. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti e gli altri soggetti indicati nel Regolamento.

La titolarità del voto deliberativo in Assemblea spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

I Presidenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), h) del presente



articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

ART. 6 - ASSEMBLEA: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA-E.R.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della Organizzazione, in sintonia con le strategie della CNA Nazionale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi degli artigiani, **dei professionisti**, delle piccole e medie imprese e delle piccole e medie industrie dell'Emilia Romagna;
- esamina l'andamento dell'Organizzazione e delle strutture collegate;
- approva il Piano Strategico regionale e il budget annuale predisposto dalla Presidenza;
- approva annualmente il bilancio consuntivo;
- delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei propri obiettivi, deliberandone la struttura e le funzioni;
- delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria;
- decide sulle domande di adesione, partenariato, o aggregazione di organizzazioni autonome, nonché sulla cessazione del rapporto associativo a norma del presente Statuto e del Regolamento;
- adotta il Regolamento.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide, in prima convocazione, se assunte alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno la metà più uno dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- eleggere il Presidente e registrare l'avvenuta composizione della Presidenza;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il Regolamento ne disciplinerà le modalità di designazione.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte consecutive non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'Assemblea, appositamente convocata, può deliberare in merito ad eventuali modifiche dello Statuto, che andranno sottoposte all'approvazione

della Direzione Nazionale. La delibera è valida se è presente la metà più uno dei componenti, con voto favorevole della maggioranza dei due terzi più uno dei presenti.

Lo scioglimento della CNA può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente, con la presenza dei tre quarti dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.

ART. 7 – PRESIDENZA

La Presidenza rimane in carica 4 anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente regionale, dai Presidenti delle CNA Territoriali o, in loro vece, da componenti delle Presidenze delle CNA Territoriali da queste comunicati.

La Presidenza è composta da un minimo di 10 ad un massimo di 12 componenti, oltre al Presidente.

Nella composizione della Presidenza dovrà essere prevista una rappresentanza della imprenditoria femminile dell'ordine del 20% dei componenti la Presidenza espressi dalle Presidenze territoriali, secondo le modalità più precisamente individuate nel Regolamento regionale.


Alle riunioni della Presidenza partecipa il **Segretario Regionale**.

La Presidenza viene convocata dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno. In caso di impedimento del Presidente, o di suo rifiuto o ritardo ingiustificato, alla convocazione della Presidenza provvede un numero di componenti della stessa che rappresenti almeno un terzo dell'Organo.

Il Presidente ed i componenti la Presidenza restano in carica per non più di due mandati pieni consecutivi. I componenti la Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla carica di Presidente.

La Presidenza:

- a) promuove l'attività politica della CNA-E.R.;
- b) ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale a livello regionale;
- c) adotta e propone all'Assemblea, per il tramite del **Segretario Regionale**, il Piano Strategico regionale;
- d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- e) nomina il **Segretario Regionale**;
- f) attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA-E.R. stabilite dall'Assemblea;
- g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari ed alla razionalizzazione degli stessi sul territorio regionale;
- h) esercita il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA-E.R.;
- i) decide le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA-E.R. presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, di carattere regionale, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA-E.R.;
- j) delibera, su proposta del **Segretario**, l'articolazione e l'**organigramma** della CNA-E.R., lo stato giuridico ed economico del



- personale dipendente, come da lettera f) del precedente art. 3; nonché le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari;
- k) adisce il Collegio dei Garanti regionale al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza, da parte delle articolazioni regionali del sistema CNA del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della CNA, e del Codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; può impugnare, altresì, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti di organi regionali per chiederne l'annullamento;
 - l) può attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Presidenza stessa;
 - m) dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
 - n) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - o) presenta all'Assemblea il budget annuale e il bilancio consuntivo;
 - p) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA-E.R.;
 - q) ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Presidente;
 - r) promuove l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del sistema CNA;
 - s) **delibera la costituzione a livello regionale di CNA Professioni.**

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente é eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA in Emilia-Romagna. Egli rappresenta la sintesi della CNA-E.R., ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari, e la rappresenta nelle sedi pubbliche ed istituzionali.

Il Presidente Regionale:

- presiede gli organi ed ha la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della CNA-E.R. a tutti gli effetti, sia di fronte a terzi che a giudizio. In tale sua veste egli sottoscrive tutti gli atti in nome della CNA-E.R., ed ha facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria amministrazione, da intendersi come quelli diversi da quanto elencato alla **settima alinea**, comma 3 dell'art. 6 del presente Statuto; nell'ambito delle sue funzioni egli può conferire deleghe, **con delibera della Presidenza regionale, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti regionali di Mestiere – o in caso di mancanza di qualcuno di loro, i Presidenti Coordinatori regionali delle Unioni - e di CNA Professioni;**
- ha la responsabilità, assieme al **Segretario**, dell'attuazione delle decisioni politiche;
- convoca l'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno;
- convoca la Presidenza e si rende garante, assieme al **Segretario**, del corretto e democratico funzionamento della vita associativa.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei componenti la Presidenza.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve

essere convocata entro tre mesi.

ART. 9 - PRESIDENZA ONORARIA

L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA-E.R. a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente o di componente la Presidenza.

Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Il Regolamento può disciplinare la durata della carica.

ART. 10 - SEGRETARIO

Il **Segretario Regionale** viene nominato dalla Presidenza.

Il **Segretario**:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura di CNA-E.R. e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- b) propone alla Presidenza Regionale il Piano Strategico poliennale della CNA E.R.;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA-E.R. e propone alla Presidenza il bilancio preventivo e consuntivo; inoltre verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- d) concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- e) propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari;
- f) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale dipendente, nell'ambito delle compatibilità economiche definite dagli organi;
- g) partecipa, **con parere consultivo**, alle riunioni di tutti gli organi della CNA-E.R..

Il Regolamento attuativo può prevedere una durata temporale per l'incarico del Segretario regionale.

ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA-E.R..

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

ART. 12 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo



nell'ambito della CNA e non siano vincolati da rapporti di lavoro subordinato con questa; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA-E.R. all'unanimità; rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Esso decide qualunque controversia che insorga all'interno della CNA-E.R. sia tra associati ed organi, o tra organi in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento regionale e del Codice Etico. L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Presidenza. Le sue decisioni possono essere appellate avanti il Collegio dei Garanti nazionale, che è giudice di appello unico sulle decisioni dei Collegi Provinciali dei Garanti e dei Collegi Regionali dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il Collegio dei Garanti regionale adotterà un regolamento conforme a quello del Collegio dei Garanti nazionale.

ART. 13 – I MESTIERI E LE LORO UNIONI REGIONALI

In ossequio a quanto previsto all'art. 6 lettera A) dello Statuto nazionale, i Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono.

Ciascuna articolazione di Mestiere compone l'Unione di appartenenza.

I Mestieri e le loro Unioni, quali articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali territoriali e/o regionali e nazionali dei Mestieri, sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.

Le CNA Regionali e le CNA Territoriali definiscono il livello o i livelli di costituzione dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata dalle CNA Territoriali.

I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il cambio di definizione da Portavoce a Presidente di Mestiere non interrompe i due mandati pieni e consecutivi in qualsiasi articolazione del sistema.

Il Presidente regionale di Mestiere – o in caso di sua mancanza, il Presidente Coordinatore regionale di Unione, è membro di diritto dell'Assemblea Regionale.

Il Presidente di CNA-E.R., con delibera della propria Presidenza, delega di norma, al Presidente regionale di Mestiere – o in sua mancanza al Presidente Coordinatore regionale di Unione - di:

- **rappresentare gli interessi degli associati del Mestiere, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;**
- **rappresentare istituzionalmente, ove necessario, il Mestiere;**
- **elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza del**

- rispettivo Mestiere e stipulare i CCNL del Mestiere;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa della Presidenza regionale;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Nel caso in cui il Presidente di CNA-E.R. non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Presidenza regionale.

Il Presidente di CNA-E.R., con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi può ritirare la delega al Presidente regionale di Mestiere, o al Presidente Coordinatore regionale di Unione in caso di mancanza del Presidente regionale di Mestiere.

I Mestieri, così come le Unioni, non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere rimane in capo al Presidente di CNA-E.R. il quale opera su mandato dei relativi organi regionali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri o delle Unioni ai diversi livelli associativi rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Il Presidente regionale di Mestiere, la cui individuazione è definita nel Regolamento regionale, può dotarsi di un Comitato Esecutivo, la cui composizione è indicata nel Regolamento regionale.

Tra i Presidenti regionali di Mestiere che compongono l'Unione di riferimento, viene individuato il Presidente Coordinatore regionale di quell'Unione, secondo le modalità definite nel Regolamento regionale.

ART. 14 - RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

I Raggruppamenti di interesse si costituiscono anche a livello regionale secondo i criteri dettati dallo Statuto nazionale.

I Raggruppamenti di interesse sono identificati nel Regolamento regionale.

L'Assemblea regionale può costituire altre forme di aggregazione su proposta della Presidenza regionale.

Gli organi dei Raggruppamenti di interesse sono:

Consiglio, Presidenza e Presidente.

Il Consiglio è composto da un minimo di 5 a un massimo di 21 componenti secondo le modalità individuate nel Regolamento regionale e comunicati dal Presidente territoriale CNA al Presidente CNA-E.R..


La Presidenza è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti.

ART. 15 – CNA PROFESSIONI

CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D.Lgs. 206/2007 e successiva Legge 4/2013.

CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA ed è costituita a livello nazionale.

Le singole associazioni "CNA Professionisti ..." e quelle aderenti possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi della Presidenza Regionale CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare



nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo la previsione dello Statuto nazionale.

Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA devono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dallo Statuto nazionale.

Per quanto riguarda il Consiglio nazionale, i candidati proposti da CNA-E.R. sono individuali ed indicati dalla Presidenza CNA-E.R..

Gli organi di CNA Professioni sono indicati nel Regolamento regionale.

ART. 16 – CNA PENSIONATI

CNA Pensionati è regolata dal proprio Statuto Nazionale, ai sensi dell'art. 6, lett. D dello Statuto Nazionale della CNA, al quale si rinvia.

CNA Pensionati esercita la propria autonomia concordando con CNA-E.R. le politiche, la gestione economica ed i supporti organizzativi necessari per lo svolgimento della propria funzione.

Il Presidente di CNA Pensionati dell'Emilia-Romagna è membro di diritto dell'Assemblea.

ART. 17 - REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il Regolamento regionale, approvato dalla Assemblea, è finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenuti nel presente Statuto.

La sua approvazione deve avvenire entro tre mesi dalla adozione del presente Statuto.

ART. 18 - AUTONOMIA FINANZIARIA E FONDO COMUNE

Nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto nazionale, la CNA-E.R. ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

La CNA-E.R. è dotata di un proprio fondo comune.

Il Fondo comune della CNA è costituito dalle quote associative annuali versate da tutte le associazioni componenti il sistema Confederale, detratte le spese di gestione, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della CNA-E.R.

Inoltre le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per atto tra vivi.

L'entità ed i criteri con cui si costituisce il fondo comune sono stabiliti dal Regolamento.

I creditori della CNA-E.R. possono fare valere i propri diritti solo sul relativo fondo comune della CNA-E.R..

In caso di scioglimento della CNA-E.R., il patrimonio sarà devoluto integralmente ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto del disposto dell'art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 19 - BILANCI

Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della

competenza, siano essi consuntivi che preventivi.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Qualora ciò non sia possibile, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, la Presidenza delibera motivatamente un nuovo termine nel quale venga a concludersi l'esercizio provvisorio, comunque non oltre il mese di aprile.

I bilanci consuntivi, nonché le relative situazioni patrimoniali, sono approvati, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, entro il mese di **novembre** di ogni anno, e devono essere portati a conoscenza reciproca delle diverse strutture e inviati entro il **31 dicembre** a CNA Nazionale, secondo il disposto dell'art. 20 del Regolamento Nazionale, che viene integralmente recepito.

Il bilancio regionale viene elaborato adottando lo schema unico, ai sensi dell'art. 23, comma 1 dello Statuto nazionale; il bilancio regionale viene impostato con l'obiettivo del pareggio.

Nei bilanci devono essere fedelmente riportate anche le situazioni patrimoniali consolidate degli enti, società e strutture di diretta emanazione o partecipate.

In ogni caso il bilancio sarà costituito da un rendiconto economico e finanziario nel pieno rispetto del disposto dell'art. 148, comma 8 del DPR 22 dicembre 1996, n. 917.

Il monitoraggio, la verifica ed il controllo del bilancio regionale saranno disposti in ossequio a quanto disposto all'art. 20 del Regolamento nazionale (CNA Audit).

ART. 20 – PIANO STRATEGICO

La CNA-E.R. adotta il Piano Strategico regionale sulla base di quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto Nazionale.

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.


La CNA-E.R. adotta il Piano Strategico regionale come strumento di pianificazione delle attività, **anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA.**

Per la predisposizione del Piano Strategico regionale si prevede il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi.

ART. 21 - INCOMPATIBILITA' E CUMULO DELLE CARICHE

La CNA-E.R. recepisce integralmente quanto previsto all'art. 26 dello Statuto nazionale che di seguito si trascrive:

1. *"Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente **coordinatore** di Unione, di **Presidente Nazionale** di Articolazione di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.*
2. *Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.*
3. *Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.*
4. *Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario*



regionale.

5. *Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.*
6. *Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai vari livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.*
7. *Gli statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale, nonché quelli di "CNA ... professionisti" debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale."*

Gli incarichi di direzione in Enti pubblici, Enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al primo e quarto capoverso previo l'assenso della Presidenza regionale che ne verifica le compatibilità funzionali.

Per quanto concerne la disciplina del cumulo delle cariche si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento.

ART. 22 – RAPPORTO ASSOCIATIVO

La CNA-E.R. recepisce integralmente quanto previsto all'art. 25 dello Statuto nazionale, che di seguito si trascrive:

"Art. 25 - Rapporto associativo

1. *Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, così come previsto dal successivo art. 29, seguito dalla relativa denominazione (p.e. CNA Roma; CNA Umbria; CNA Firenze; CNA Piemonte Nord; CNA Lazio; CNA Costruzioni).*
2. *Tutti i soggetti che costituiscono il sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 del presente statuto.*
3. *Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.*
4. *Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.*
5. *Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.*
6. *Il Codice Etico della CNA deve essere recepito in tutti gli statuti dei soggetti del Sistema CNA, ed è comunque obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti del sistema stesso.*
7. *Non oltre tre mesi dopo l'adozione dello Statuto Confederale è predisposto il Regolamento della CNA Nazionale."*

In particolare, recepisce il Codice etico approvato dall'Assemblea Nazionale.

ART. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate secondo quanto previsto al precedente art. 6.

ART. 24 - RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto nazionale, e le norme di legge vigenti in materia.

*ART. 25 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E
MANDATO PER LA LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI*


Il presente Statuto, valido per la CNA-E.R., approvato dall'Assemblea regionale del **13 aprile 2021**, abroga ogni precedente simile normativa.

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello **Statuto medesimo, nonchè** per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Gli attuali Organi regionali resteranno in carica fino al loro rinnovo.

Le disposizioni del presente Statuto entreranno in vigore a partire dal rinnovo delle cariche associative 2021, rinnovo che avverrà secondo le norme del presente Statuto approvato dall'Assemblea regionale del 13 aprile 2021 e di quelle del Regolamento attuativo, approvato in stessa data.



Certifico io sottoscritto, dott.ssa Rita Merone, notaio in Bologna, iscritto nel distretto notarile di Bologna, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine quarantasei.

Bologna, li 19 aprile 2021 nel mio studio in via Del Monte n. 8

Firmato digitalmente: Rita Merone Notaio



Firmato digitalmente da RITA MERONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BOLOGNA:80070730371